

N. 87/2017 A
N. 4635 Cron



**TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'EMILIA ROMAGNA
IN BOLOGNA**

Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio in persona dei Signori

Dott.	Giuseppe	SPADARO	Presidente
Dott.	Mirko	STIFANO	Giudice
Dott.ssa	Daniela	DI FINE	Giudice Onorario
Dott.	Daniele	STUMPO	Giudice Onorario

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Premesso che:


in data 19.05.2017 perveniva a questo Tribunale la richiesta formulata dall'Ufficiale di Stato Civile di Casalecchio di Reno (BO) di verificare la conformità con la legislazione italiana, ai sensi dell'art. 41 comma 2 L. n. 218/1995, del provvedimento emesso in data 16/01/2012 dal Tribunale di Primo Grado di Barcellona n. 45 – Sez. Famiglia, con il quale la signora ... aveva adottato la minore ... nata a Bologna il ..., figlia della propria compagna ...

la sig.ra ... di fronte al rifiuto dell'Ufficiale di Stato civile, in data 07/06/2017 depositava, tramite il proprio difensore, una breve nota difensiva ai fini del riconoscimento del provvedimento di adozione, ritenendo applicabile al caso di specie la normativa di cui agli artt. 64 e ss. L. n. 218/1995, chiedendo altresì la trascrizione dello stesso nel Registro di Stato Civile del Comune di Casalecchio di Reno (BO); in data 12/07/2017 la signora ... chiedeva tramite il proprio difensore di essere informata circa la possibile esistenza di procedimenti attinenti alla minore ... e di poter eventualmente prendere visione dei fascicoli d'ufficio e di parte. Pertanto il Tribunale riteneva opportuno ascoltare le parti per meglio chiarire la reale comunione di intenti delle madri in merito al riconoscimento del provvedimento straniero di adozione.

Si procedeva quindi all'audizione delle signore e della minore in data 23/11/2017 e in tale occasione veniva confermata la volontà delle stesse di ottenere il riconoscimento del predetto provvedimento da parte del Tribunale per i Minorenni di Bologna.

Alla luce della breve attività istruttoria svolta da questa Autorità è doveroso illustrare brevemente i motivi che hanno condotto all'odierna decisione.

Sul punto, occorre precisare che nel nostro ordinamento il quadro normativo sulla base del quale è possibile dare riconoscimento agli effetti dei provvedimenti di adozione di minori trova una norma di riferimento nell'art. 41 della L. n. 218/1995, la quale prevede un "duplice regime": da una parte (comma 1) richiama le regole dettate in generale dalla stessa legge per il riconoscimento dei provvedimenti stranieri (artt. 64, 65, 66, cd. regime ordinario), mentre dall'altra (comma 2) richiama le norme speciali in materia di adozione dei minori, in particolare gli artt. 35 e ss., L. n. 184/1983 (cd. regime speciale). Il secondo comma dell'art. 41 L. 218/1995, pertanto, stabilendo che "*restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori*", opera un riferimento alla disciplina contenuta nella legge 184/1983 e, dunque, agli artt. 35 e 36 di tale legge, i quali prevedono che il riconoscimento in parola sia subordinato ad un vaglio da parte del Tribunale per i Minorenni.

 Orbene, la competenza del Tribunale per i Minorenni sussiste per le adozioni legittimanti di minori stranieri residenti all'estero da parte di adottanti cittadini italiani o stranieri residenti in Italia ovvero per le adozioni di minori in stato di abbandono da parte di adottanti cittadini italiani residenti all'estero da almeno 2 anni (con l'applicazione, in quest'ultimo caso, del riconoscimento "particolare" previsto dall'art. 36, comma 4 L. 184/1983); in altre parole la competenza del Tribunale per i Minorenni in materia di adozione all'estero riguarda esclusivamente l'adozione legittimante del minore straniero in stato di abbandono.

Il caso sottoposto all'attenzione del Collegio, tuttavia, coinvolge un'adottante di cittadinanza italiana e una minore adottata di cittadinanza italiana, perché figlia riconosciuta da madre biologica italiana e non riconosciuta dal padre biologico, pertanto non sarà possibile applicare la procedura prevista in materia di adozione internazionale di minore, regolata, ex art. 41 comma 2 L. 218/1995, dalla L. 184/1983, ma risulterà doveroso applicare il riconoscimento automatico previsto dal primo comma dell'art. 41 L. 218/1995.

Il provvedimento spagnolo, infatti, riguarda un'adozione nazionale realizzata all'estero da parte di una cittadina italiana nei confronti di una minore italiana non dichiarabile in stato di abbandono in quanto, come emerso in sede istruttoria, è stata sin dalla nascita curata, educata e mantenuta da entrambe le donne all'interno di un comune progetto di genitorialità, nell'ambito di una famiglia fondata sull'unione di due persone dello stesso sesso. Una simile fattispecie è disciplinata nell'ordinamento italiano dall'art. 44 lett. d L. n. 184/1983 e può essere riconosciuta ai sensi degli artt.

64 e ss. della L. n. 218/1995.

Gli artt. 64 e ss. della L. n. 218/1995 prevedono che i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone, nonché all'esistenza di rapporti di famiglia come quelli di volontaria giurisdizione hanno effetto in Italia e sono riconosciuti senza che sia necessario alcun procedimento, quando producono effetti nell'ordinamento dello Stato in cui sono stati pronunciati, non sono contrari all'ordine pubblico e sono stati rispettati i diritti della difesa.

Il provvedimento emesso all'esito del procedimento di adozione 579/2011 – sez. A, con cui l'Autorità Giudiziaria spagnola disponeva la "... costituzione dell'adozione da parte di ... : rispetto alla minore ..., i cui cognomi seguiranno l'ordine ...", ha piena efficacia in Spagna ed è stato emesso dall'autorità spagnola su istanza della signor ... con l'accertato e pieno consenso della madre biologica della minore (consenso tra l'altro ribadito in sede istruttoria nonostante il procedimento di separazione in atto tra le due donne).

Il provvedimento in esame ad oggi non appare contrario all'ordine pubblico italiano sulla scorta della lettura evolutiva operata dalla Corte di Cassazione la quale, con la sentenza n. 12962/2016, offre un'interpretazione più ampia della nozione di "constatata impossibilità di affidamento preadottivo" prevista dall'art. 44 lett. d L. n. 184/1983 per una delle ipotesi di adozione in casi particolari.

In passato, infatti, la disposizione in parola è stata interpretata dalla giurisprudenza in modo restrittivo mentre secondo il nuovo trend pretorile la "constatata impossibilità di affidamento preadottivo" andrebbe considerata non solo come impossibilità di fatto – sussistente quando, dichiarato lo stato di adottabilità, per ostacoli di fatto, derivanti dalle condizioni fisiche o psichiche del minore, non è possibile inserire il minore all'interno di una coppia giudicata idonea all'adozione piena – ma anche come impossibilità "di diritto", intesa come assenza dei presupposti per l'adozione piena. Sotto questo punto di vista, sussiste il requisito della constatata impossibilità di affidamento preadottivo (richiesta per accedere all'adozione in casi particolari) ogniqualvolta il minore viva già in una situazione di vita familiare con la persona che intende adottarlo: su questa linea si sono ritenuti adottabili bambini non abbandonati che risultano affidati da anni ad una coppia o ad un singolo.

Come statuito dalla Corte di Appello di Milano in data 09.02.2017, l'adozione in casi particolari ha lo scopo di favorire il consolidamento dei rapporti tra il minore e i parenti o le persone che già si prendono cura del medesimo, sulla scorta del più importante parametro valutativo quale il preminente interesse del minore. Proprio attraverso il menzionato art. 44 lett. d, infatti, si è arrivati ad affermare che, nell'ipotesi di minore concepito e cresciuto nell'ambito di una coppia dello stesso sesso, "sussiste

il diritto ad essere adottato dalla madre non biologica, secondo le disposizioni sulla adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184 ed a prendere il doppio cognome, sussistendo, in ragione del rapporto genitoriale di fatto instauratosi fra il genitore sociale ed il minore, l'interesse concreto del minore al suo riconoscimento". In questi termini si è pronunciato originariamente il Tribunale per i Minorenni di Roma, con sentenza 30 luglio 2014 (est. Cavallo), inaugurando una presa di posizione ermeneutica confermata negli arresti successivi (Trib. Minorenni Roma, 22 ottobre 2015, est. Cavallo; Trib. Minorenni Roma, 23 dicembre 2015, est. Cavallo), anche nel secondo grado.

Orbene, sulla scorta di quanto rilevato, risulterebbe paradossale non riconoscere giuridicamente un legame affettivo consolidatosi negli anni, atteso che la minore, sin dalla nascita convive con la sig.ra e l'odierna ricorrente alla luce di un progetto di familiarità condivisa.

Per effetto dei rilievi sin qui svolti, considerato che il provvedimento di adozione spagnolo non contrasta con i principi vigenti nel nostro diritto (art. 44 lett. d Legge 184/1983 e successive modifiche);

sentito il P.M.M.;

visti gli artt. 41, 64, 65 e 66 Legge 218/95;

P.Q.M.

dichiara

l'inammissibilità della domanda avanzata dall'Ufficiale di Stato Civile poiché il provvedimento può essere direttamente trascritto negli appositi registri ex art. 41 comma 1 L. n. 218/1995

Si comunichi.

Così deciso in Bologna in data 04/12/2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Anna RUSSO)

Depositato in Cancelleria il
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Anna RUSSO)

19 DIC 2017

IL PRESIDENTE estensore
Giuseppe SPADARO

Per copia conforme all'originale
Bologna 19 DIC 2017



Il Funzionario Giudiziario
Anna Russo